

IVA

La disciplina Iva dei voucher multiuso e monouso

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



La **Direttiva UE 2016/1065** del Consiglio del 27 giugno 2016 (Direttiva voucher) ha regolamentato a livello unionale la **disciplina Iva dei voucher** o **buoni corrispettivi**, modificando la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tale disposizione è stata recepita in Italia con il **D.Lgs. 141/2018** (Decreto voucher) che ha modificato il Decreto Iva nazionale.

L'[articolo 6-bis D.P.R. 633/1972](#) **definisce il buono-corrispettivo** come uno **strumento** che prevede *“l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e **che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative**”*.

Pertanto, sono **elementi essenziali di un buono corrispettivo**:

1. **l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo** o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
2. **l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare** o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

La normativa prevede **due tipologie di buoni-corrispettivo**, ossia il **voucher monouso** ([articolo 6-ter D.P.R. 633/1972](#)) e quello **multiuso** ([articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#)).

Un voucher è definito **monouso** se al momento della sua **emissione è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi** a cui il buono-corrispettivo dà diritto (**articolo 6-ter, comma 1**). In tal caso, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto **costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione** ([articolo 6-ter, comma 2](#)).

Nel secondo caso – **voucher multiuso** – al momento dell'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-*quater*, comma 1).

In tale ipotesi, pertanto, **ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso** precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà **diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione** ([articolo 6-*quater*, comma 2](#)).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 523 del 29.07.2021](#) l'Agenzia delle entrate ha offerto nuovi chiarimenti in materia.

L'interpello affronta il caso di una società che opera nel **settore Food & Beverage**: l'istante ha sviluppato una **piattaforma elettronica informatica** che tramite **apposita App** consente agli utenti registrati di ordinare i pasti o scegliere uno degli altri prodotti offerti, pagando online tramite carta elettronica o **attraverso un "borsellino elettronico"** (cosiddetto "**wallet**"), precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante carte elettroniche, contanti o ticket restaurant.

Fino ad oggi, l'interpellante ha consentito l'utilizzo del wallet **solo per il fast food**, in quanto questa tipologia di vendita **è caratterizzata dall'aliquota Iva del 10 per cento**, applicata già al momento della ricarica. Per il futuro, la società intende **estendere l'utilizzo del borsellino elettronico a tutte le modalità di vendita dalla stessa adottate** (fast food, take away, food delivery, cessioni di bevande e gadget).

L'istante ritiene di poter emettere, **al momento della ricarica**, un documento commerciale **fuori campo Iva** per l'importo del versamento stesso; successivamente, cioè **quando effettua l'operazione**, sarà emessa la **fattura** o il documento commerciale **con applicazione dell'aliquota Iva propria del prodotto/servizio** acquistato mediante il borsellino elettronico.

L'Agenzia delle entrate, nel rispondere favorevolmente al contribuente, ricorda che la **distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo** si fonda sulla **disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione al momento dell'emissione** dello stesso, qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

A tal fine, ciò che assume rilevanza è **la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi**. In altri termini, il cedente/prestatore deve **aver certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi** (si veda anche la [risposta all'istanza di interpello n. 147 del 03.03.2021](#)).

Per i **buoni multiuso** l'imposta sarà, quindi, esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre **qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad Iva**.

In conclusione, **nella fattispecie in esame**, è possibile procedere come segue:

- la **ricarica del borsellino elettronico** costituisce una **mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#)**;
- a seguito della ricarica effettuata dall'utente, la società emette a favore di quest'ultimo **un buono corrispettivo dematerializzato**, che **contiene l'obbligo di essere dalla stessa accettato come corrispettivo** a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- tale voucher dematerializzato è **da considerarsi multiuso** visto che **al momento dell'emissione non risulta nota la disciplina Iva applicabile all'operazione sottostante**. In sede di emissione, infatti, non sono determinate la natura, qualità, quantità nonché l'aliquota Iva applicabile ai beni e servizi oggetto della compravendita;
- le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** descritte devono **considerarsi effettuate ai fini Iva al momento in cui il cliente acquista gli stessi**, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. **Solo in questo momento** sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell'operazione sottostante e **la società emetta una fattura (elettronica)** ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) (se richiesta dall'utente), ovvero effettua la memorizzazione elettronica con invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).